

ACCORDO QUADRO

Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Ferrara”

Premesse

A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE-DGISSEG), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha adottato il documento “*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche*” (di seguito anche “Indirizzi e Linee Guida” o “ILG”), redatto da un Gruppo di Lavoro costituito da enti di ricerca e mondo accademico, istituito e coordinato dal Ministero stesso.

Gli ILG prevedono una prima fase sperimentale di applicazione dei monitoraggi su attività di produzione e stoccaggio di idrocarburi e di geotermia, in corso di esercizio. Al fine di una corretta applicazione degli ILG, e suoi successivi aggiornamenti, al sito pilota relativo alla concessione di coltivazione di risorsa geotermica “Ferrara” resta inteso che le attività di monitoraggio sono da mantenere per almeno 3 anni successivi alla fine delle attività di coltivazione, stoccaggio o reiniezione nel sottosuolo come previsto dagli ILG (Cap. 6.2 - Caratteristiche tecniche del monitoraggio delle deformazioni del suolo). Tale obiettivo non è previsto nell’ambito della sperimentazione regolamentata attraverso il presente Accordo, ma rimane comunque una forma di buon auspicio da parte delle Amministrazioni coinvolte, al fine di una ottimizzazione e valorizzazione delle attività sviluppate in applicazione della sperimentazione al sito di Ferrara, in segno di corretta gestione e trasparenza verso il territorio.

Sono stati quindi individuati tre casi pilota nel territorio della Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”), quali la concessione di coltivazione idrocarburi “Mirandola” (Campo di Cavone), la concessione di stoccaggio di gas naturale “Minerbio stoccaggio” e la concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Ferrara”, per i quali è prevista l’applicazione prioritaria degli ILG, da estendere poi, progressivamente, anche alle altre attività in corso e alle nuove attività.

In base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2017 che ha modificato il DM 7 dicembre 2016, gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell’applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell’ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

Si sottolinea che gli ILG hanno lo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del rapporto delle attività minerarie ed energetiche con il territorio, avendo come obiettivo anche quello della condivisione delle informazioni e della divulgazione dei risultati oltre che ovviamente di garantire l’assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi.

A tal fine, gli ILG (cap. 2) prevedono che sia separato il legame tra il concessionario e il soggetto preposto al monitoraggio, se del caso, anche attraverso una specifica previsione normativa che istituisca presso il MiTE un apposito fondo, alimentato dai Concessionari, con cui il MiTE stesso potrà curare direttamente l’affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche.

Gli ILG (cap. 9.1) prevedono che il MiTE-DGISSEG e, più in generale, l’Autorità competente nella gestione, analisi e utilizzo dei dati di monitoraggio sia supportato, da una “Struttura Preposta al Monitoraggio” (di seguito “SPM”), quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, che nelle more dell’istituzione del fondo presso il MiTE, è nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

CONSIDERATO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1961 del 5 novembre 2018 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico relativo alla riassegnazione, per una durata trentennale, della concessione geotermica di Ferrara che contiene il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e la concessione geotermica;
- il provvedimento di VIA contiene alcune condizioni ambientali, tra cui quelle relative al monitoraggio delle deformazioni del suolo e della sismicità nelle quali si valutano positivamente le proposte di progettazione e realizzazione del monitoraggio fornite dal proponente, che rappresentano quindi il progetto operativo per l’adeguamento delle reti di monitoraggio esistenti;
- nella fase antecedente alla sottoscrizione del presente accordo tutti gli enti hanno valutato il mantenimento e la proroga del monitoraggio fino alla sottoscrizione del presente Accordo;
- che l’art. 1 comma 6 del bando di gara per la riassegnazione della concessione “Ferrara” prevede che la rete di monitoraggio microsismico esistente, attualmente di proprietà del Comune di Ferrara (di seguito il “Comune”), sia messa gratuitamente a disposizione del nuovo concessionario per l’intera durata della concessione (in comodato d’uso gratuito o in altre forme da stabilirsi tra le parti);
- il concessionario assuma l’obbligo dell’adeguamento degli impianti della rete sismica, anche ai fini della sperimentazione ai sensi degli ILG nonché del mantenimento e gestione del monitoraggio sismico;
- al termine della concessione la rete sismica ritorni nella disponibilità del Comune;
- i risultati del monitoraggio sismico dovranno essere resi pubblici.

VISTO INOLTRE CHE

- l’Università degli Studi di Ferrara e il CNR IREA hanno manifestato il proprio interesse a svolgere il ruolo di SPM per il sito di produzione di risorsa geotermica di Ferrara (riferimento prot. MiSE 0030161 del 21-12-2017);
- l’Università degli Studi di Ferrara e il CNR IREA hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire l’attività di monitoraggio oltre la fase di sperimentazione regolata nel presente Accordo e per tutta la durata della concessione;
- la Regione, ARPAE e il Comune hanno espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero della Transizione Ecologica, di assegnare il ruolo di SPM all’Università degli Studi di Ferrara e al CNR IREA, come da verbale di riunione del 10.09.2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

allo scopo di definire le modalità di concreta applicazione (anche con eventuali modifiche/adattamenti adeguati) degli ILG alla concessione geotermica “Ferrara”, tenendo conto delle caratteristiche tecniche specifiche proprie di tale concessione e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia, il MiTE-DGISSEG, la Regione, il Comune, l’Università degli Studi di Ferrara, il CNR IREA (di seguito le “Parti”) e, per accettazione, la Società Enel-Hera titolare della Concessione, sottoscrivono il presente Accordo. Per l’applicazione di tale Accordo si fa riferimento allo svolgimento delle attività riportate nel documento tecnico redatto dalla SPM, sentito il Concessionario e di concerto con le Parti, che costituisce parte integrante dell’Accordo.

Pertanto, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Validità delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - (Finalità)

1. Il presente Accordo, che sarà sottoscritto per accettazione e presa d’atto di quanto contenuto, viene prodotto allo scopo di:

- a) applicare in via sperimentale gli ILG alla concessione di coltivazione di risorsa geotermica “Ferrara”, al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento delle stesse Linee Guida;
- b) condurre il monitoraggio integrato secondo i criteri e le modalità indicati negli ILG, per la definizione delle caratteristiche sismo-tettoniche dell’area al fine di regolarne l’applicazione, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nella concessione Ferrara e sugli altri casi pilota.

Articolo 3 - (Applicazione)

1. L’applicazione sperimentale degli ILG per la concessione “Ferrara”, le cui attività saranno meglio dettagliate nel documento tecnico e successivamente integrabili, prevede in ogni caso le seguenti fasi:

- a) verifica delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo esistenti;
- b) programmazione dell’eventuale aggiornamento e potenziamento progressivo delle reti di monitoraggio, in base ai criteri degli ILG, con un approccio graduale e sulla base dei risultati sperimentali che verranno progressivamente acquisiti;
- c) conduzione per almeno un anno del monitoraggio con le reti, di cui al punto a) del presente articolo, rispondenti ai criteri indicati nelle linee guida, per il miglioramento delle conoscenze sulle caratteristiche sismotettoniche dell’area;
- d) trasmissione diretta dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel “Protocollo di trasmissione” di cui all’articolo 8, comma 2;

- e) elaborazione e interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo disponibili.

Articolo 4 - (Durata)

1. Il presente accordo avrà la durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, per poter adottare tutte le configurazioni di analisi dati previste negli ILG e comunque dovrà comprendere almeno un anno di monitoraggio con le reti rispondente ai requisiti degli ILG (art. 3, comma 1, lettera c).

Articolo 5 - (Comitato)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il “Comitato” composto da rappresentanze di:
 - a) MiTE-DGISSEG, costituita dall’Ingegnere Capo della Sezione UNMIG competente territorialmente, in qualità di presidente del Comitato e da almeno un altro funzionario della stessa Amministrazione, con diritto di un solo voto;
 - b) Regione, con diritto di un solo voto;
 - c) Comune, con diritto di un solo voto;
 - d) Università degli Studi di Ferrara e del CNR IREA, in qualità di SPM, con diritto di un solo voto;
 - e) Concessionario, con diritto di un solo voto.
2. Tutti i componenti del Comitato dovranno essere designati dalla Amministrazione di appartenenza, da inviare a MiTE-DGISSEG;
3. Tutti i componenti del Comitato hanno facoltà di avvalersi, a proprie spese, di consulenti esperti (tecnici, giuridici, economici) in ragione delle necessità derivanti dai temi trattati, previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.
4. Il Comitato:
 - a) approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l’attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;
 - b) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche dell’attività svolta dal Titolare della concessione, così come disciplinata dalla legge, redigendo il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) previsto dagli ILG, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle attività minerarie;
 - c) approva il “Protocollo di trasmissione dati” di cui all’art. 8 comma 4 del presente Accordo;
 - d) stabilisce le modalità e le tempistiche con cui gli esiti della prima fase di applicazione saranno pubblicati sul sito del MiTE e nell’apposita sezione dedicata alla disseminazione delle informazioni sulle attività in corso e dei dati acquisiti nel corso del monitoraggio, secondo le modalità previste al punto 8 degli ILG, nonché sul sito della Regione e di ARPAE e del

Comune, tenendo conto dei dati sensibili e dei limiti legati agli obblighi di riservatezza sul segreto industriale;

- e) segue la sperimentazione ed esamina i risultati dei monitoraggi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all'art. 6, comma 3 lettera e);
- f) esprime una valutazione sugli esiti della sperimentazione in funzione dei risultati raggiunti resi disponibili dalla SPM.

5. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la prima riunione del Comitato sarà tenuta entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

6. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo.

7. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo.

8. Il Comitato invia copia della Relazione semestrale, di cui all'art. 6, comma 3 lettera e), al Gruppo di Lavoro che ha redatto gli "Indirizzi e Linee Guida".

Articolo 6 - (Individuazione e compiti della SPM)

1. Il MiTE - DGISSEG, la Regione, ARPAE e il Comune individuano l'Università degli Studi di Ferrara e il CNR IREA come SPM per la concessione "Ferrara", come da verbale di riunione del 10.09.2019.

2. La SPM, in qualità di organo tecnico, svolgerà i sottoelencati compiti inerenti al monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiTE-DGISSEG e al Concessionario.

3. Per lo svolgimento delle attività relative a questo accordo, gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti al successivo art. 9.

4. La SPM, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, anche commerciale, dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 3:

- a) acquisisce e analizza i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti dal Concessionario;
- b) supervisiona la verifica e l'adeguamento da parte del Concessionario della rete esistente e il programma di adeguamento previsto nel progetto approvato, nel rispetto delle specifiche degli ILG. Tale adeguamento e implementazione sarà a carico del Concessionario;
- c) acquisisce, verifica, elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalle reti di monitoraggio;
- d) nel caso di superamento delle soglie di attenzione per la microsismicità, integra nell'analisi i dati disponibili della rete nazionale dell'INGV;
- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato la "Relazione semestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma del Dirigente di Ricerca della SPM responsabile della Sperimentazione.

Articolo 7 - (Compiti del Concessionario)

1. Il Concessionario, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, anche commerciale, dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 3:
 - a) verifica e adegua la rete di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo esistenti con la supervisione della SPM;
 - b) programma l'implementazione e il potenziamento progressivo della rete di monitoraggio sulla base del progetto approvato in riferimento ai criteri degli ILG e con un approccio graduale e sulla base dei risultati sperimentali che verranno progressivamente acquisiti, da realizzarsi a propria cura e spese con la supervisione della SPM;
 - c) effettua la gestione ordinaria e la manutenzione della rete di monitoraggio con la supervisione della SPM e garantisce che i dati possano essere acquisiti direttamente da parte della SPM;
 - d) fornisce alla SPM i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo disponibili, ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti e disponibili;
 - e) fornisce alla SPM i dati di pressione di testa pozzo e fornisce periodicamente i dati di fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "Protocollo di trasmissione dati", di cui al successivo art. 8, comma 4;
 - f) garantisce l'acquisizione diretta da parte della SPM dei dati grezzi (raw data) registrati in continuo dalla rete di monitoraggio sismico, secondo le modalità espresse dal "protocollo di trasmissione dati" di cui al successivo art. 8, comma 4 fornendo altresì accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi SAR satellitari, GPS e a quelli già processati;
 - g) svolge tutte le attività previste dal presente accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti preposti, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie;
 - h) alimenta il fondo di cui all'art. 10;
 - i) provvede alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sismica.

Articolo 8 - (Dati)

1. I dati di monitoraggio elaborati di rilevanza per le attività della concessione saranno resi disponibili in tempo "quasi reale" da parte della SPM, agli altri membri del Comitato, che provvederanno alla loro divulgazione secondo le modalità disciplinate nel presente articolo. Si intende per tempo "quasi reale" il tempo tecnico gestionale necessario a restituire le informazioni. Si sottolinea che nel caso dei rilievi SAR, tale tempo tecnico è subordinato alla tempistica di acquisizione e fornitura dei dati satellitari.
2. Il Concessionario rimarrà proprietario dei dati economicamente sensibili di giacimento e di pozzo e delle relative informazioni messe a disposizione nel corso della Sperimentazione (nel seguito "Dati").

3. Il Concessionario, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati, assicura ai componenti del Comitato e alla SPM la disponibilità dei dati dei monitoraggi finora condotti, nonché i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali disponibili.
4. Le modalità di trasmissione dei dati saranno contenute nel “Protocollo di trasmissione dati” che sarà redatto dal Comitato entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
5. I dati saranno interpretati dalla SPM, la quale sarà tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGISSEG, alla Regione ed all’ARPAE i documenti di cui all’art. 6, comma 4, lettera e).
6. Il MiTE e la Regione potranno utilizzare i dati nell’ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge e con l’obiettivo, coerente con gli ILG, di diffondere i dati in tempo quasi reale e in forma comprensibile al pubblico.
7. I risultati dei monitoraggi saranno pubblicati sul sito web dedicato, nonché sui siti del MiTE-DGISSEG, della Regione e del Comune.
8. Nel periodo di sperimentazione si conviene tra le Parti che i dati siano:
 - a) raccolti ed elaborati dalla SPM;
 - b) consegnati al MiTE-DGISSEG, che li conserva in forma raw ed elaborata, alla Regione e al Concessionario;
 - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni mensili o trimestrali e/o pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata).
9. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell’ambito di questo accordo saranno messe a disposizione del Concessionario, previo accordo di confidenzialità.
10. L’autorizzazione per l’accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione “Ferrara” sarà disciplinato dal Protocollo di cui all’art. 8 comma 2 del presente accordo.
11. Parallelamente all’attività della SPM, al Concessionario è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente ed a proprie spese l’interpretazione dei dati.

Art. 9 - (Oneri finanziari e costi)

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico del MiTE-DGISSEG e della Regione.
2. Il presente Accordo non comporta costi aggiuntivi a carico del Comune ad eccezione di quanto riportato al comma 7 successivo.
3. Nelle more dell’istituzione presso il MiTE di un apposito fondo alimentato dai Concessionari, si stabilisce di istituire presso il Comune un fondo alimentato dal Concessionario, che terminerà in ogni caso con la costituzione del suddetto fondo presso il MiTE.
4. Il fondo istituito presso il Comune e l’istituendo fondo presso il MiTE, di cui al comma precedente, saranno destinati esclusivamente al pagamento delle attività svolte dalla SPM.
5. I costi complessivi sostenuti dal Concessionario, derivanti dalle attività previste nel presente accordo e coerenti con il progetto approvato, dovranno essere congrui e sostenibili in rapporto alla tipologia delle Concessione e dei relativi proventi.

6. La congruità dei costi per le attività di cui al precedente comma 3 sarà stabilita da MiTE-DGISSEG, anche attraverso la consultazione del Concessionario, in base ad un parere tecnico-economico della CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie).
7. Le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso il Comune per il pagamento delle attività svolte dalla SPM, saranno disciplinate da specifici protocolli tra Comune e Concessionario e tra Comune e SPM. I trasferimenti alla SPM saranno erogati dal Comune entro i limiti delle somme del fondo effettivamente versate dal Concessionario e introitate dal Comune stesso e che saranno stanziare in Bilancio con apposita variazione.

Articolo 10 - (Varie)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Concessionario assicura ai membri del Comitato e della SPM, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative di Ferrara.
2. MiTE-DGISSEG e la Regione possono presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. La SPM si doterà di struttura e organizzazione adeguate a prendere in carico le suddette attività e procederà alla stesura, di concerto con il Comitato, del Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) tenendo conto delle peculiari caratteristiche sismotettoniche della concessione Ferrara.
4. Dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo non potranno derivare per il Concessionario obblighi e/o costi nuovi e/o diversi rispetto a quelli espressamente assunti ai sensi dei precedenti articoli.
5. Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)".
6. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
7. Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Accordo solo al fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente le altre Parti in caso di violazione dei dati.

Roma,

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari

Il Direttore Generale

Regione Emilia-Romagna

Assessorato all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

L'Assessore

Il Comune di Ferrara

Il Sindaco

Università degli Studi di Ferrara

Il Rettore

CNR - IREA

Il Presidente

Per accettazione:
Enel – Hera S.p.A.

Il Rappresentante Unico della Concessione